

anni 2007 e 2008 le percentuali si riferiscono quasi esclusivamente agli appalti di lavori mentre per il 2009 anche agli appalti di servizi e forniture. Come già rilevato, si deve tenere presente, in ogni caso, che il contenzioso afferente contratti pubblici di servizi e forniture è notevolmente inferiore a quello relativo alle opere.

Nel complesso, raffrontando gli importi degli appalti nei tre anni oggetto di indagine (2007-2009) e gli importi delle condanne subite dalla Pubblica Amministrazione nel medesimo periodo si può ricavare un incremento globale del 18% dei contratti oggetto di contenzioso arbitrale. Il dato, già in sé rilevante, va ulteriormente integrato con la considerazione che nei contratti di importo superiore a 15 Mln di euro si registra un contenzioso ogni due appalti e che il contenzioso comporta una maggiore durata dei lavori. Tuttavia, si osserva una riduzione del maggior costo degli arbitrati nel periodo 2007-2009 rispetto al periodo 2002-2005 (dal 28% al 18%).

Il D.lgs 53/10, nel recepire la cd. Direttiva ricorsi, ha novellato il Codice dei contratti con provvedimenti (articoli 4-5) tendenti a un rafforzamento degli strumenti di definizione delle liti alternativi al processo, attraverso, in particolare, misure volte ad agevolare il ricorso all'accordo bonario e la conferma dell'arbitrato, quale sistema preferenziale di risoluzione delle controversie negli appalti pubblici.

L'Autorità ha avuto modo di rilevare la "rinascita" di un istituto che, come noto, negli ultimi anni aveva vissuto alterne vicende.

Sui compensi degli arbitri l'Autorità aveva suggerito di promuovere una riduzione della spesa mediante riconduzione di tutte le procedure sotto l'egida della Camera arbitrale per i contratti pubblici. La nuova previsione del D.lgs. 53/10 ora vede un tetto massimo complessivo di 100 mila euro a collegio per gli arbitrati di prossima attivazione.

L'analisi da parte dell'Autorità dei dati fin qui illustrati è possibile in ragione della sussistenza, a vigente normativa, dell'obbligo del deposito presso la Camera arbitrale del lodo, sia per gli arbitrati amministrati che liberi.

L'Autorità ha ribadito - manifestando in tal modo avviso contrario a quello espresso dal Consiglio di Stato nel proprio parere - la necessità della norma che prevede che il lodo si ha pronunciato con la sua ultima sottoscrizione e diviene efficace con il suo deposito presso la camera arbitrale per i contratti pubblici. La disposizione attuale, come detto, prevede ancora il deposito del lodo presso la Camera Arbitrale ed al riguardo non si può non ritenere che una tale disciplina sia da apprezzare e non costituisca una censura rispetto alla disciplina generale dell'art. 824 bis c.p.c. tale da porre in dubbio la natura "giurisdizionale" del lodo pronunciato in materia di contratti pubblici.

La natura pubblica di una delle parti, l'importanza economica e sociale spesso rivestita dai lodi, nonché esigenze di tipo conoscitivo del fenomeno arbitrale sul territorio nazionale, già perseguite con l'istituzione stessa della Camera Arbitrale, fanno sì che la scelta del legislatore sia pienamente condivisibile. Il deposito presso la camera arbitrale, peraltro, assicura alle parti una migliore conoscibilità e facilità nel computo dei termini.

Tuttavia, in più sedi l'Autorità ha chiesto una riflessione sull'opportunità di razionalizzare e rafforzare il "doppio binario" - giudiziario e stragiudiziale -, rendendo più completo e solido il secondo e stabilendo, ove necessario, delle nuove norme di coordinamento fra i due.

In particolare, le proposte avanzate riguardano: la soppressione dell'obbligo del versamento dell'acconto per l'avvio dell'arbitrato amministrato; la diversa composizione dell'organo arbitrale secondo l'entità o la complessità della controversia, dalla previsione di un solo arbitro (da nominarsi ovviamente dalla Camera arbitrale) per le controversie di modesta entità, sino a prevedere una composizione di cinque membri per gli arbitrati più complessi, non escludendo la presenza di tecnici nello stesso collegio; una nuova disciplina della Camera arbitrale sempre garantita nella sua autonomia come struttura dell'Autorità, ma chiamando a far parte di essa, oltre che rappresentanti delle istituzioni, i rappresentanti degli altri interessi in gioco, sia pubblici (si pensi al Ministero dell'Economia, alle Regioni, agli Enti locali), sia privati (si pensi ai vari protagonisti dei mercati interessati).

In tale contesto va, in ultimo, ribadita l'importanza della nomina del terzo arbitro rimessa ad un organismo indipendente, che resta pur sempre uno dei più validi strumenti per un più corretto funzionamento del settore.

In un tale contesto la riduzione del compenso ai Collegi arbitrali appare un ben modesto rimedio rispetto ai più gravi inconvenienti che può recare alla contrattualistica l'istituto dell'arbitrato pubblico così come è disciplinato.

CAPITOLO XI

L'ATTIVITÀ COMUNITARIA E LE NUOVE PROSPETTIVE

11.1 Evoluzione ed attuale collocazione dell'Autorità nell'ordinamento comunitario e internazionale e sua diretta derivazione - La rete europea degli appalti

Con il recepimento delle direttive 17 e 18 del 2004, l'Autorità, oltre a vigilare sulla regolarità e la trasparenza delle procedure contrattuali delle amministrazioni, è stata chiamata a garantire l'applicazione delle norme comunitarie di settore e, conseguentemente, ad interpretare un nuovo ruolo a garanzia di una "effettiva concorrenza", così come più volte richiamato nelle direttive in questione. Un concetto di concorrenza, quindi, inteso non solo in senso statico, come garanzia di interventi di regolazione e di ripristino, ma anche in senso dinamico per l'adozione di misure pubbliche volte allo sviluppo del mercato e ad instaurare assetti concorrenziali.

Con analoga formulazione, l'art. 72 della direttiva 2004/17 e l'art 81 della direttiva 2004/18, specificano che gli Stati membri possono designare o istituire un'agenzia indipendente per l'applicazione delle disposizioni con meccanismi efficaci, accessibili e trasparenti.

Tale previsione, emendata nell'attuale versione, è stata proposta e sostenuta dal Parlamento Europeo, in verità con ben più ampi poteri, sin dalla prima lettura del testo proposto dalla Commissione Europea per la direttiva 2004/18 (emendamento 108, A5-0378/2001 del 29 ottobre 2001 ed emendamento 68, A5-0242/2003 del 19 giugno 2003), con la precisa motivazione di una reale osservanza delle disposizioni, nel rispetto dei principi comunitari di parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e non discriminazione. Di particolare rilevanza, inoltre, che nella medesima direzione nell'*Acquis Comunitario*, si richiede, con puntuale indicazione, l'istituzione di enti nazionali con specifica competenza per il monitoraggio e l'implementazione della normativa di settore.

E lo stesso Parlamento Europeo, nel 2007, con la Risoluzione “*sui problemi specifici relativi al recepimento e all’applicazione della legislazione sugli appalti pubblici e al suo rapporto con l’agenda di Lisbona*”, con riferimento all’applicazione della legislazione comunitaria in materia di appalti pubblici, chiede esplicitamente che “*vengano istituite agenzie consultive nazionali in materia di appalti pubblici incaricate di assistere le amministrazioni aggiudicatrici nella corretta applicazione delle norme sugli appalti pubblici e di assistere gli offerenti, in particolare le piccole e medie imprese, nella partecipazione alle gare d’appalto pubbliche*”.

A tutela dei principi comunitari di parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e non discriminazione, il Codice (art. 69) assegna, altresì, all’Autorità il compito specifico di pronunciarsi sulla compatibilità con il diritto comunitario delle condizioni particolari di esecuzione attinenti a specifiche esigenze sociali (quali ad esempio, quelle occupazionali o ambientali), previste in bandi di gara, lettere d’invito o nei capitolati d’oneri.

La natura sovranazionale dei principi di trasparenza e concorrenza nel mercato degli appalti pubblici e la diretta discendenza dell’Autorità italiana dalla normativa nazionale e dalle direttive europee, impongono una costante proiezione europea della relativa attività verso cui, già da alcuni anni, l’Autorità, orienta l’azione complessiva.

Come indicato dall’OCSE, trasparenza e responsabilità, unitamente alla cosiddetta “*efficienza amministrativa*” e ad una effettiva concorrenza, si configurano come elementi chiave nella prevenzione dei fenomeni corruttivi del settore.

L’OCSE segnala una particolare vulnerabilità delle “*zone grigie*” - individuate nelle fasi *pre* e *post* gara (dalla valutazione dei bisogni alla gestione dei contratti e dei pagamenti) e nelle esclusioni, per ragioni di urgenza o di esiguo valore del contratto, da procedure di evidenza pubblica - poiché poco soggette a requisiti di trasparenza.

In Italia, l’attività di un’istituzione come l’Autorità, funzionalmente indipendente, garante non solo della mera osservanza formale delle regole ma, altresì, dell’effettività nel raggiungimento del risultato, anche sotto il

profilo qualitativo, si pone proprio a tutela dei principi richiamati dall'OCSE, fornendo un significativo contributo a favore della trasparenza e a sostegno della prevenzione dei fenomeni corruttivi nel settore.

Come suggerisce l'OCSE e le istituzioni europee, anche la formazione sistematica, deputata ad innalzare il livello di professionalità negli appalti pubblici, è funzionale ad un'applicazione coerente delle norme e, conseguentemente, al raggiungimento degli obiettivi di maggior trasparenza e prevenzione della corruzione.

A tutela del rispetto dei principi comunitari, inoltre, l'Autorità, di concerto con il Dipartimento per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie e in supporto ai competenti servizi della Commissione Europea, partecipa al Progetto Pilota per la corretta applicazione del diritto comunitario. Uno strumento che, nel caso dell'Italia, si è rivelato particolarmente utile ad evitare l'apertura di procedure d'infrazione anche grazie al potere sanzionatorio dell'Autorità.

**I casi analizzati
nell'ambito del
Progetto Pilota
della UE**

Nel corso del 2009 e con riferimento a tale attività, l'Autorità ha deliberato sui seguenti casi:

- Caso n. 385/08/Mark - Deliberazione n. 12/2009 del 06.03.2009 (*Variazione dell'opera pubblica CRU 16, consistente nella realizzazione del nuovo palazzo comunale, parcheggio interrato e riqualificazione delle aree adiacenti*);
- Caso n. 195/08/Mark - Deliberazione n. 13/2009 del 13.03.2009 (*Violazione dei principi in materia di evidenza pubblica, di realizzazione di attrezzature generali e opere di urbanizzazione.*);
- Caso n. 193/08/Mark - Deliberazione n. 14/2009 del 13.03.2009 (*Affidamento mandato di valorizzazione e cessione patrimonio immobiliare di Ente Pubblico*);
- Caso n. 229/08/Mark - Deliberazione n. 23/2009 del 19.03.2009 (*A - affidamenti "in house" per servizio di stoccaggio RSU e rifiuti speciali assimilati non pericolosi. Supposta violazione della Dir.92/50 come modificata dalla Dir. 97/52 e della legislazione nazionale che l'ha recepita. B - Tanzenziale di Novellara: Reggio Emilia - Devoluzione del contributo provinciale al soggetto concessionario del pubblico servizio di stoccaggio rifiuti*

ancorché utilizzato per la realizzazione di un'opera pubblica. Situazione di plausibile fuori bilancio comunale);

- Caso n. 367/09/Mark - Appunto UAG del 28.05.2009 (ASL Roma B - St. Jude M.) e successiva deliberazione n. 1 del 12.01.2010 (*Requisiti di ordine generale per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 38 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 nonché per gli affidamenti di subappalti. Profili interpretativi ed applicativi*)
- Caso n. 547/09/Mark - Deliberazione n. 73/2009 del 16.10.2009 (Contratto di appalto per l'affidamento dei servizi di global service trentennale (servizio calore e freddo, manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e degli impianti, pulizia, ristorazione, lavanderia) inerenti una ASP , lavori di ristrutturazione dell'attuale sede e realizzazione nuova struttura).
- Caso n. 532/09/Mark - Deliberazione n. 80/2009 del 26.10.2009 (Procedura aperta per il servizio di assistenza tecnica specialistica e di supporto per le attività connesse alle funzioni dell'Autorità di Audit di cui alla regolamentazione comunitaria e nazionale per i Programmi Operativi FESR e FSE e per il Programma Attuativo Regionale FAS – Regione Sardegna 2007/2013 – Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione).

Sempre in coordinamento con il Dipartimento per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie, e sulla base di apposito protocollo di intesa, l'Autorità partecipa alle riunioni del Comitato Consultivo Appalti Pubblici presso la Commissione Europea, fornendo il proprio contributo sia nella fase ascendente che discendente della normativa comunitaria di settore.

In tale ambito e su richiesta della Commissione, per il 2009 sono state fornite informazioni e pareri sull'art. 45 della direttiva 2004/18, su appalti e normativa antitrust, su normativa e procedure sotto soglia comunitaria, sui nuovi formulari standard per la pubblicazione degli avvisi nelle procedure di aggiudicazione in conformità alla direttiva 2007/66, sugli Appalti Verdi (ITC-ILO), sui dati in ottemperanza alla partecipazione al *Price Comparison Pilot Project* e sulla normativa concernente le Concessioni (CSES Study);

Inoltre, con riferimento agli obblighi comunitari di fornire annualmente i dati statistici sugli appalti, il Codice attribuisce all'Osservatorio il compito della redazione ed elaborazione di tali dati. In ragione di tale specifica competenza, l'Autorità, in coordinamento con il Dipartimento per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie, partecipa al "Gruppo di lavoro economico e statistico" del Comitato Consultivo Appalti Pubblici.

In linea con gli orientamenti dell'OCSE e come indicato dalle istituzioni europee, sull'importanza dello scambio di buone pratiche nel settore, l'Autorità, nel giugno 2009, in collaborazione con il Dipartimento per il coordinamento delle Politiche Comunitarie, ha assunto la presidenza del PPN (Public Procurement Network), la rete europea degli appalti pubblici, rilanciandone le attività ed intensificando la cooperazione con la Commissione Europea.

**La Presidenza
Italiana del PPN**

Il programma della Presidenza italiana si concentra sulle seguenti priorità:

- rafforzamento della cooperazione tra Paesi partecipanti nell'ambito dello scambio di informazioni e buone pratiche nella concreta applicazione della normativa sugli appalti;
- promozione di conferenze e seminari su tematiche di interesse comune;
- rafforzamento della collaborazione con la Commissione Europea nel contesto del Comitato Consultivo Appalti Pubblici.
- aggiornamento e rinnovamento del sito web ufficiale della rete.

In questo contesto il PPN assume un ruolo di primaria importanza quale strumento di cooperazione internazionale di settore; una piattaforma funzionale all'armonizzazione e all'implementazione della normativa, per rispondere all'esigenza di intensificare la condivisione di modalità diverse di applicazione del quadro legislativo comunitario.

Per tali ragioni, nell'ottobre 2009, l'Autorità ha promosso una Conferenza internazionale sul "Ruolo degli appalti pubblici nell'attuale contesto economico europeo" che ha visto la partecipazione di 26 delegazioni governative componenti il Network, della Commissione Europea (DG

Mercato Interno e DG Commercio), dell'OCSE e della Banca Europea Ricostruzione e Sviluppo.

In quella occasione, l'Autorità ed il Dipartimento per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie, hanno presentato i risultati di uno studio comparato sul recepimento della direttiva "Ricorsi" (2007/66 CE), pubblicato attualmente sul sito ufficiale del PPN, che ha fornito, prima dello scadere del termine di recepimento, un quadro sulle previste disposizioni normative in recepimento della direttiva in 14 Stati Membri.

Tale lavoro è stato particolarmente apprezzato dalla Commissione Europea che, evidenziandone l'utilità, anche in supporto della propria attività, ha chiesto alla presidenza italiana di promuovere il medesimo esercizio sul recepimento della direttiva appalti pubblici, nel settore della difesa e della sicurezza (Direttiva 2009/81 CE).

Tra le iniziative assunte dalla Presidenza italiana del PPN, inoltre, si segnala che è in corso lo studio comparato sulle strutture e le procedure esistenti in materia di appalti pubblici in Europa.

A cinque anni dall'introduzione delle direttive europee sugli appalti pubblici, vi sono stati sostanziali cambiamenti nel sistema degli appalti pubblici negli Stati membri, sia sotto il profilo normativo che sul piano dell'organizzazione interna.

Lo studio è finalizzato a fornire un quadro aggiornato della legislazione interna e delle strutture di riferimento nei Paesi dell'Unione, in attuazione del quadro normativo europeo. Esso è rivolto a tutti i componenti della Rete coinvolgendo, pertanto, anche Paesi in via di adesione e pre-adesione all'UE.

In particolare la ricognizione concerne:

- il sistema normativo: l'indicazione delle norme adottate per il recepimento delle direttive comunitarie sugli appalti pubblici (fonti primarie e secondarie); la disciplina normativa degli appalti sotto la soglia comunitaria e di alcuni appalti esclusi dalle direttive comunitarie (ad es. i servizi di cui all'allegato II B delle direttive);
- il quadro istituzionale:

- la descrizione delle strutture interessate nelle procedure degli appalti pubblici, specificandone la natura giuridica e le competenze, sia nei settori ordinari che nei settori speciali;
- l'indicazione degli organi responsabili del controllo delle procedure di appalto: Corte dei conti; uffici di controllo; laddove istituita, ai sensi dell'art. 81 della direttiva 2004/18, la descrizione della natura giuridica, composizione e delle competenze delle agenzie o autorità di vigilanza sui contratti pubblici;
- il sistema dei ricorsi in materia di appalti pubblici: individua sostanzialmente il recepimento della direttiva 2007/66 (direttiva ricorsi), indicando quindi la natura degli organi di ricorso, le competenze e le procedure di ricorso.

I risultati di tale studio, unitamente all'approfondimento di quanto disposto dagli Stati membri in relazione alle indicazioni dello *Small Business Act* e del *Codice europeo di Buone Pratiche per facilitare l'accesso delle PMI agli appalti Pubblici*, saranno presentati in occasione della sessione plenaria del PPN, promossa dall'Autorità attraverso la Presidenza Italiana, che si terrà in luglio prossimo. Nella medesima sessione, inoltre, si analizzeranno le modalità di implementazione dell'art. 45 della direttiva 2004/18 in relazione agli istituti del "self-cleaning" e "Plea Bargaining", individuando contestualmente dove e come le autorità aggiudicatrici abbiano accesso alle informazioni dei casellari giudiziari e se essi si riferiscano a persone fisiche o anche a persone giuridiche.

In linea con il programma di Presidenza, in tale occasione l'Autorità presenterà, inoltre, il nuovo sito web ufficiale del PPN, rinnovato sia nello stile grafico che nei contenuti.

Con riferimento all'attività di scambio di informazioni, l'Autorità ha fornito risposta ai numerosi quesiti posti da diversi Stati Membri, riguardanti disposizioni nazionali su aspetti quali, ad esempio, l'*In-House*, la vigilanza negli appalti pubblici, la normativa sulle offerte anormalmente basse, le aggiudicazioni di contratti per i servizi non prioritari.

Lo scorso 16 marzo, la Task Force del Network, composta da Austria, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Portogallo, Polonia, Olanda, Svezia,

**I risultati
dell'analisi della
legislazione sulla
normativa nei vari
stati membri**

Regno Unito e Commissione Europea, apprezzando il lavoro sin qui svolto dalla Presidenza Italiana e considerando il positivo impulso conseguente alle attività da essa poste in essere, ha approvato all'unanimità la prosecuzione di questa presidenza che, pertanto, non terminerà nel corso dell'anno ma proseguirà sino al giugno 2011.

11.2 Esito dei prospetti statistici

Il Codice dei contratti pubblici nel recepire le Direttive sugli appalti 17 e 18 attribuisce all'Osservatorio l'attività di redazione dei prospetti statistici (artt. 249, 250 e 251, D.lgs.163/06).

Le informazioni riguardano:

1. gli appalti sopra soglia comunitaria nei settori ordinari;
2. gli appalti affidati nei settori speciali.

I prospetti statistici, sia nell'ambito dei settori ordinari sia in quello dei settori speciali, devono essere redatti dall'Osservatorio dei contratti pubblici entro il 20 ottobre di ogni anno.

La norma nazionale, nel recepire le previsioni comunitarie, indica anche il contenuto dei prospetti in cui è necessario far rientrare il numero ed il valore degli appalti aggiudicati sopra soglia nel caso di appalti nei settori ordinari ed il numero ed il valore degli appalti aggiudicati di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro nel caso di contratti di lavori nei settori speciali ovvero di importo pari o superiore a 100.000 euro nel caso di contratti di servizi e forniture sempre nei settori speciali.

Prima dell'introduzione del Codice dei contratti pubblici il compito dell'allora Osservatorio dei lavori pubblici si limitava alla redazione dei prospetti per i soli appalti di lavori sopra soglia comunitaria (art. 80, c. 12, D.P.R. 554/99). Per tale ragione, la redazione dei prospetti statistici nel periodo di vigenza della legge Merloni, sebbene rappresentasse un'attività di estrema importanza, si limitava alla comunicazione alla Commissione Europea di un numero alquanto contenuto di appalti.

L'estensione all'Osservatorio del monitoraggio sugli appalti di servizi e servizi nei settori ordinari ed in quelli speciali, la redazione dei prospetti


**I prospetti
statistici**

statistici ha assunto una veste di maggiore complessità causata dall'elevato numero di informazioni da trasmettere e dalle modalità con cui gli stessi prospetti devono essere organizzati.


Se la trasmissione alla Commissione Europea dei prospetti degli appalti di servizi e forniture relativi all'anno 2007 (redatti quindi nel 2008) ha comportato notevoli problematiche legate al passaggio di competenze tra il Dipartimento per le politiche comunitarie e lo stesso Osservatorio, la redazione dei prospetti avvenuta nel 2009 per gli appalti aggiudicati nel 2008 è stata caratterizzata da un miglioramento nell'acquisizione e nella successiva elaborazione dei dati.

L'importanza di quantificare il mercato degli appalti a livello europeo è amplificata sia dalla necessità di verificare in termini di mercato interessato l'impatto delle Direttive ma anche dal fatto che è solo attraverso una accurata identificazione del numero e dell'importo degli appalti che è possibile fornire dati attendibili e di conseguenza sufficientemente contrattabili in sede di accordi GPA (Government Procurement Agreement).

Il Grafico n.1 evidenzia il costante aumento dell'ammontare degli appalti aggiudicati contenuti nei prospetti statistici dell'Italia e riferiti al periodo 2006 - 2008.



La Commissione Europea, inoltre, da diversi anni quantifica il settore degli appalti utilizzando diversi strumenti ed indicatori. In particolare, l'indicatore 1 esprime il valore totale della spesa relativa a lavori, servizi e forniture così come desumibile dalle contabilità nazionali degli Stati Membri. L'indicatore 1, proprio per la sua struttura, tende a sovradimensionare gli appalti. Per questa ragione la Commissione si avvale di un ulteriore indicatore - l'indicatore 3 - che meglio circoscrive la spesa per appalti ed il cui calcolo scaturisce da alcune stime basate sui bandi di gara pubblicati nel TED (Tender Electronic Daily). La Commissione pone, quindi, a confronto i risultati dell'indicatore 3 con quelli dei prospetti statistici comunicati dai Paesi dell'Unione. Anche in questo caso il Grafico n.2 evidenzia come nel periodo 2006 -2008 le informazioni trasmesse dall'Italia attraverso i prospetti statistici coprono percentuali sempre maggiori dell'indicatore 3, tanto che nell'ultima trasmissione i due terzi degli appalti sottostanti detto indicatore trovano riscontro a quanto comunicato attraverso i prospetti.



Nonostante l'evidente miglioramento nella comunicazione degli appalti alla Commissione Europea, esistono ulteriori spazi per rendere sempre più completo il contenuto dei prospetti statistici. La qualità dei prospetti risente, infatti, sia di quanto comunicato dagli Osservatori regionali

all'Osservatorio centrale, sia di alcune previsioni normative contenute nel D.lgs. 163/06 che mal si coordinano con gli obblighi di trasmissione alla Commissione Europea. A questo proposito si sottolinea come l'art.7, comma 8, D.Lgs 163/06 stabilisce che la trasmissione delle aggiudicazioni all'Osservatorio va fatta per quei contratti di importo superiore a 150.000 euro. In questo caso la soglia di 150.000 euro non distingue tra contratti di lavori, servizi e forniture. Tuttavia, proprio per i contratti di servizi e forniture, la soglia stabilita all'art. 7 è superiore alla soglia comunitaria stabilita per i contratti aggiudicati dagli organismi centrali. La previsione normativa così predisposta porta come immediata conseguenza a sottodimensionare il valore delle aggiudicazioni da trasmettere all'Unione Europea attraverso i prospetti statistici. Peraltro, stabilire una soglia unica per lavori, servizi e forniture ai fini dell'invio dei dati all'Osservatorio (appunto 150.000 euro), crea un forte discrimine tra le diverse tipologie di contratti. Mentre per i lavori le comunicazioni all'Osservatorio oltre che per gli appalti sopra soglia comunitaria sono fatti anche in larga parte per quelli sottosoglia, per servizi e forniture si assiste al paradosso che vede, per taluni casi (relativi come detto ai contratti aggiudicati dalle amministrazioni centrali) un'assenza di monitoraggio per appalti al di sopra della soglia comunitaria.

Il rapido avvio di un sistema che consenta di rilevare alcune informazioni, anche in via semplificata, relative ad appalti di importo inferiore a 150.000 euro diventa un *must* ed una sfida a cui il Paese non può sottrarsi tanto più se il processo di acquisizione dei dati impiantato in Italia è stato riconosciuto come *benchmark* di riferimento anche per altri Paesi dell'Unione.

**Le previsioni
normative ed i
prospetti statistici**

APPENDICE A

ELABORAZIONI DELL'OSSERVATORIO

A1. La domanda di contratti pubblici

| Tipo di contratto | Numero | Numero (%) | Importo | Importo (%) | Importo Medio |
|-------------------|---------------|--------------|-----------------------|--------------|------------------|
| Lavori | 18.386 | 45,5 | 24.336.677.854 | 41,6 | 1.323.653 |
| Forniture | 12.299 | 30,4 | 14.485.587.551 | 24,8 | 1.177.786 |
| Servizi | 9.525 | 23,6 | 19.572.594.305 | 33,5 | 2.054.866 |
| n.c. | 223 | 0,6 | 78.825.783 | 0,1 | 353.479 |
| Totale | 40.433 | 100,0 | 58.473.685.492 | 100,0 | 1.446.187 |

| Tipo di contratto | Numero | Numero (%) | Importo | Importo (%) | Importo Medio |
|-------------------|---------------|--------------|-----------------------|--------------|------------------|
| Lavori | 3.770 | 36,8 | 7.131.717.007 | 34,1 | 1.891.702 |
| Forniture | 2.803 | 27,3 | 6.945.460.813 | 33,2 | 2.477.867 |
| Servizi | 3.615 | 35,3 | 6.787.059.037 | 32,5 | 1.877.471 |
| n.c. | 67 | 0,7 | 25.904.902 | 0,1 | 386.640 |
| Totale | 10.255 | 100,0 | 20.890.141.759 | 100,0 | 2.037.069 |

| Classe di importo | Numero | Numero (%) | Importo | Importo(%) | Importo medio |
|-------------------------------|---------------|--------------|-----------------------|--------------|------------------|
| > 150.000 € <= 500.000 € | 13.011 | 70,8 | 3.612.837.143 | 14,8 | 277.676 |
| > 500.000 € <= 1.000.000 € | 2.586 | 14,1 | 1.879.140.455 | 7,7 | 726.659 |
| > 1.000.000 € <= 5.000.000 € | 2.287 | 12,4 | 4.848.814.921 | 19,9 | 2.120.164 |
| > 5.000.000 € <= 15.000.000 € | 378 | 2,1 | 3.125.761.450 | 12,8 | 8.269.210 |
| > 15.000.000 € | 124 | 0,7 | 10.870.123.885 | 44,7 | 87.662.289 |
| Totale | 18.386 | 100,0 | 24.336.677.854 | 100,0 | 1.323.653 |

| Classe di importo | Numero | Numero (%) | Importo | Importo (%) | Importo medio |
|-------------------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|------------------|
| > 150.000 € <= 500.000 € | 2.307 | 61,2 | 664.813.371 | 9,3 | 288.172 |
| > 500.000 € <= 1.000.000 € | 508 | 13,5 | 380.556.755 | 5,3 | 749.127 |
| > 1.000.000 € <= 5.000.000 € | 729 | 19,3 | 1.798.701.123 | 25,2 | 2.467.354 |
| > 5.000.000 € <= 15.000.000 € | 163 | 4,3 | 1.291.508.988 | 18,1 | 7.923.368 |
| > 15.000.000 € | 63 | 1,7 | 2.996.136.771 | 42 | 47.557.727 |
| Totale | 3.770 | 100,0 | 7.131.717.007 | 100,0 | 1.891.702 |

| Procedura di scelta del contraente | Numero | Numero (%) | Importo | Importo (%) | Importo medio |
|--|---------------|--------------|-----------------------|--------------|------------------|
| Procedura aperta | 9.101 | 49,5 | 14.279.436.380 | 58,7 | 1.568.996 |
| Procedura ristretta | 1.440 | 7,8 | 7.281.115.996 | 29,9 | 5.056.331 |
| Procedura negoziata | 1.365 | 7,4 | 371.765.683 | 1,5 | 272.356 |
| Procedura negoziata senza previa pubblicazione | 6.134 | 33,4 | 2.260.539.461 | 9,3 | 368.526 |
| Accordo quadro | 26 | 0,1 | 34.870.130 | 0,1 | 1.341.159 |
| Altre procedure | 87 | 0,5 | 28.390.936 | 0,1 | 326.333 |
| n.c. | 233 | 1,3 | 80.559.268 | 0,3 | 345.748 |
| Totale | 18.386 | 100,0 | 24.336.677.854 | 100,0 | 1.323.653 |

| Procedura di scelta del contraente | Numero | Numero (%) | Importo | Importo (%) | Importo medio |
|--|--------------|--------------|----------------------|--------------|------------------|
| Procedura aperta | 437 | 11,6 | 1.185.685.582 | 16,6 | 2.713.239 |
| Procedura ristretta | 347 | 9,2 | 1.040.983.275 | 14,6 | 2.999.952 |
| Procedura negoziata | 417 | 11,1 | 1.293.535.814 | 18,1 | 3.102.004 |
| Procedura negoziata senza previa pubblicazione | 1.705 | 45,2 | 2.828.953.570 | 39,7 | 1.659.210 |
| Accordo quadro | 20 | 0,5 | 11.769.000 | 0,2 | 588.450 |
| Altre procedure | 831 | 22 | 742.647.099 | 10,4 | 893.679 |
| n.c. | 13 | 0,3 | 28.142.666 | 0,4 | 2.164.820 |
| Totale | 3.770 | 100,0 | 7.131.717.007 | 100,0 | 1.891.702 |